

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 179 del 10.7.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 marzo 2006
— Lantzoni/Corte di giustizia**

(Causa T-289/04) (¹)

(*Dipendenti — Promozione — Attribuzione di punti di promozione — Nesso con il rapporto informativo*)

(2006/C 108/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dimitra Lantzoni [Rappresentanti: inizialmente l'avv. C. Marhuenda, successivamente l'avv. M. Bouché]

Convenuto: Corte di giustizia delle Comunità europee [Rappresentante: sig. Schauss, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione dell'Autorità investita del potere di nomina della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 ottobre 2003, relativa ai punti di promozione assegnati alla ricorrente per l'esercizio 1999-2000 e per l'esercizio 2001.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda l'attribuzione di punti di promozione per l'esercizio 1999-2000.
- 2) Quanto al resto, il ricorso è infondato.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 marzo 2006 —
Service station Veger/Commissione**

(Causa T-238/99) (¹)

(«Atto introduttivo — Requisiti di forma — Ricorso manifestamente irricevibile»)

(2006/C 108/38)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Service station V/H J.P. Veger (Maria Hoop, Pesì Bassi) [Rappresentante: avv. P. Brouwers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente G. Rozet e H. Speyart, successivamente G. Rozet e H. van Vliet, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87).

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 6 dell'8.1.2000

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2006
— Commissione/Trends e a.**

(Procedimento T-448/04) (¹)

(«Clausola compromissoria — Eccezione d'irricevibilità — Ricorso diretto contro i soci di una società»)

(2006/C 108/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig.ra M. Patakia, agente, assistita dagli avv.ti. M. Bra, K. Kapoutzidou e S. Chatzigiannis]

Convenuti: Transport Environment Development Systems (Trends) (Atene, Grecia) [Rappresentante: avv.to V. Christianos], Marios Kontaratos (Atene), Anastasios Tillis (Neo Irakleio, Grecia) [rappresentante: avv.to V. Christianos], Georgios Argyrakos (Atene), Konstantinos Petrakis (Cholargos, Grecia) e Fotini Koutroumpa (Glyfada, Grecia)

Oggetto della causa

Ricorso della Commissione diretto a che i convenuti siano condannati a rimborsare l'importo del contributo finanziario versato in eccedenza dalla Comunità a titolo di due contratti conclusi nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario «Telematics applications of commun interest».

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro i sigg. Tillis, Kontaratos, Argyrakos, Petrakis e la sig.ra Koutroumpa.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal sig. Tillis relativamente alla sua eccezione d'irricevibilità.

(¹) GU C 184 del 2.8.2003

Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 2006 — Commissione/Trends e a.

(Procedimento T-449/04) (¹)

(«Clausola compromissoria — Eccezione d'irricevibilità — Ricorso diretto contro i soci di una società»)

(2006/C 108/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig.ra M. Patakia, agente, assistita dagli avv.ti. M. Bra, K. Kapoutzidou e S. Chatzigiannis]

Convenuti: Transport Environment Development Systems (Trends) (Atene, Grecia) [Rappresentante: avv.to V. Christianos], Marios Kontaratos (Atene), Anastasios Tillis (Neo Irakleio, Grecia) [rappresentante: avv.to V. Christianos], Georgios Argyrakos (Atene), Konstantinos Petrakis (Cholargos, Grecia) e Fotini Koutroumpa (Glyfada, Grecia)

Oggetto della causa

Ricorso della Commissione diretto a che i convenuti siano condannati a rimborsare l'importo del contributo finanziario versato in eccedenza dalla Comunità a titolo di due contratti conclusi nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario «Telematics systems in the area of transport».

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro i sigg. Tillis, Kontaratos, Argyrakos, Petrakis e la sig.ra Koutroumpa.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal sig. Tillis relativamente alla sua eccezione d'irricevibilità.

(¹) GU C 184 del 2.8.2003.

Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Commissione/Environmental Management Consultants LTD

(Causa T-46/05)

(2006/C 108/41)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. D. Triantafyllou, assistito dall'avv. N. Korogiannakis]

Convenuta: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS LTD (Nicosia, Cipro)

Domanda della ricorrente

- che la convenuta sia condannata a pagare la somma di EUR 44 056,81, pari a EUR 31 965,28 come capitale e a EUR 12 091,53 come interessi di mora dalla data in cui è diventata esigibile la nota di addebito sino al 31 gennaio 2005,
- che la convenuta sia condannata a pagare interessi dell'ammontare di EUR 9,62 al giorno dal 1° febbraio 2005 e sino al completo saldo del debito e
- che la convenuta sia condannata alle spese.